

COMUNE DI CANOSA SANNITA
(Provincia di Chieti)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA”
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 31/07/2015
ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 10-06-2020

INDICE

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1 - Finalità della gestione rifiuti

Art.2 – Ambito di applicazione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani e assimilati.

Art.3 – Definizioni

Art.4 - Classificazione dei rifiuti

Art.5 – Criteri di assimilazione

Art.6 – Esclusioni

Art.7 – Attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi

TITOLO II

FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

Art.8 – Forme di gestione

Art.9 – Divieti e obblighi

Art.10 – Vigilanza sul servizio

Art.11 - Ordinanze contingibili e urgenti

Art.12 – Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

Art.13 – Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

TITOLO III

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art.14 – Criteri generali

Art.15 – Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

Art.16 – Trasporto e smaltimento o recupero

Art.17 – Conferimento differenziato dei rifiuti

Art.18 – Periodicità della raccolta

Art.19 – Cestini di raccolta posizionati lungo le strade

Art.20 – Compostaggio domestico

Art.21 – Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

Art.22 – Monitoraggio del servizio

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art.23 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti

Art.24 - Controlli

Art.25 – Accertamenti

Art.26 – Riferimento alla legge

Art.27 – Efficacia del regolamento

Art.28 – Pubblicità del regolamento

Art.29 – Divieti e sanzioni

ALLEGATI

- 0 SCHEMA SANZIONI
- 1 MODALITA' DI CONFERIMENTO E RITIRO
- 2 NORME DI ACCETTAZIONE RIFIUTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.1 FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Comune di Canosa Sannita:

Assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;

Informare la cittadinanza dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla vigente normativa.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" dei RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio del Comune di Canosa Sannita (CH). Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. E' vietato il conferimento di rifiuti (differenziati e non) al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti, di attività non insediate nel territorio del Comune di Canosa Sannita e da soggetti che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le definizioni dei termini di cui a seguire, ai sensi degli artt. 183 e 218 del D. Lgs. n. 152/2006:

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore, si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;

SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;

RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;

IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto

come tale all'utente finale o per il consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, delle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente comma, esclusi i residui della produzione.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (*compost*);

CONFERIMENTO: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;

ECOCENTRO o CENTRO DI RACCOLTA: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;

RACCOLTA PORTA A PORTA O DOMICILIARE: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;

RACCOLTA CON CONTENITORI: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche etc.);

SERVIZIO INTEGRATIVO: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;

GESTORE DEL SERVIZIO: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2,3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006.

Sono **rifiuti urbani**:

I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali e aree a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

Frazione Organica dei Rifiuti Urbani: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari ovvero scarti di cucina;

Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;

Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati fra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;

Rifiuto urbano residuo o rifiuto secco non recuperabile :rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;

Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "**");

Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a del D. Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria;

Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi e assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

Rifiuti dallo spazzamento delle strade;

Rifiuti esterni, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

Sono *rifiuti speciali*:

I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

I rifiuti da lavorazioni industriali;

I rifiuti da lavorazioni artigianali;

I rifiuti da attività commerciali;

I rifiuti da attività di servizio;

I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D. P.R. n. 158/2003;

I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;

I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.

Sono *rifiuti pericolosi* i rifiuti non domestici elencati nell'Allegato A della Direttiva Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con “*”.

ART. 5 CRITERI DI ASSIMILAZIONE

Le disposizioni di cui al presente Titolo III disciplinano, in via provvisoria, - fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato - l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett b) dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di civile abitazione.

Le disposizioni di cui al presente Titolo III si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006;

Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006;

Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006;

Rifiuti da attività sanitarie, di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D. Lgs. n. 152/2006.

Limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 c.1 lett. g) del D.P.R. n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. 254/2003:

Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

Rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;

I rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;

Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta e il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

Rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 c. 3) lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali e agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico;

Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

I riferimenti quantitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al c.1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente Titolo.

I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. n. 152/2006.

ART. 6 ESCLUSIONI

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

Siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi da policlorobenzodiossine e /o policlorodibenzofurani;

Non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;

Presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:

consistenza non solida;

produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;

fortemente maleodoranti;

eccessiva polverulenza.

Non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.

Siano classificati come pericolosi.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

Rifiuti costituiti da pneumatici;

Rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;

Rifiuti di imballaggi terziari;

Rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

ART. 7 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

I rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore; I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere a un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali; I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

TITOLO II – FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

ART. 8 - FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati oggetto del presente Regolamento è esplicita dal Comune di Canosa Sannita con affidamento a Ditta specializzata.

ART. 9 – DIVIETI E OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette a uso pubblico di tutto il territorio del Comune di Canosa Sannita qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

E' fatto divieto a chiunque non autorizzato di effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, i canali e i fossi.

In caso di inadempienza, il Sindaco del Comune di Canosa Sannita, allorché sussistano motivi igienico-sanitari e ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso eventuali Centri di raccolta del Comune di Canosa Sannita, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

E' vietata l'introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici, di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti (cestini). In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori (cestini) sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato altresì inserire, nei contenitori non specifici, rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato ai soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio del Comune di Canosa Sannita conferire rifiuti, differenziati e non.

E' vietata la combustione dei rifiuti all'aperto.

E' fatto obbligo di conferire i rifiuti ingombranti secondo le modalità indicate.

E' vietato introdurre nei cestini per rifiuti installati sul territorio del Comune di Canosa Sannita, tipologie di rifiuti non di piccole dimensioni o comunque prodotte all'interno degli stabili.

E' fatto divieto di gettare qualsivoglia rifiuto (cicche di sigarette, carta, volantini etc) sul suolo pubblico.

E' fatto obbligo, per i titolari di aree private, di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto.

E' fatto obbligo, per i commercianti e gli ambulanti, di tenere le aree di mercato pulite, durante e dopo il mercato, e di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite.

E' fatto obbligo per i gestori dei pubblici esercizi occupanti aree pubbliche, di mantenerle pulite.

E' fatto obbligo, per gli enti che organizzano manifestazioni su area pubblica, di comunicare e concordare eventuale servizio speciale per la raccolta dei rifiuti.

E' fatto obbligo, per chi conduce animali, di adottare le misure adeguate per evitare che venga sporcato il suolo pubblico.

E' fatto divieto di abbandonare rifiuti in prossimità di pozzetti, caditoie, fontane.

E' fatto obbligo lasciare esposto sul bordo strada, se il cortile privato non è accessibile dai mezzi di raccolta, solo il/i contenitore/i per la raccolta dei rifiuti previsti nella giornata e solo in funzione del passaggio di raccolta.

E' fatto divieto lasciare esposto sul bordo strada e/o in prossimità di abitazioni altrui (ove possibile) i contenitori per la raccolta dei rifiuti, ad eccezione di quelli posizionati temporaneamente in funzione del passaggio di raccolta.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi su aree pubbliche e di uso pubblico, il Comune di Canosa Sannita provvederà all'applicazione dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006.

ART. 10 VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza dei servizi oggetto del presente Regolamento è affidata al Comune di Canosa Sannita e/o ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione Comunale. L'attività, in ogni caso, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

ART. 11 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro della Sanità, Il Presidente della Regione. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARTA Abruzzo e alla ASL competente.

ART. 12 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e alla disinfestazione:

di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;

di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;

dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 13 – TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di verificare che la Ditta che gestisce il servizio ottemperi ai medesimi obblighi:

Sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell'art. 2 del D. L. 626/1994 e s.m.i.) ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;

Dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;

Rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

TITOLO III - SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 14 – CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve, per quanto più possibile, tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, secondo la loro natura e le loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuati in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i suddetti criteri è finalizzata a:

Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

Favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 15 – SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani e assimilati sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

Servizi di raccolta domiciliare: gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori forniti dalla ditta appaltatrice del servizio (solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore, esso può essere conferito in sacchi chiusi e appoggiato sul contenitore), negli orari stabiliti dal Sindaco del Comune di Canosa Sannita con apposita Ordinanza, di concerto con il calendario fornito dalla Ditta appaltatrice, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o, dove presenti, negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili, i quali dovranno essere esposti sul bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile. Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti, senza procurare problemi igienico-sanitari e compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;

Servizi di raccolta di pile e farmaci: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale, farmacie o negozi dotati di specifici contenitori.

Conferimento presso le isole ecologiche, qualora esistenti, presenti sul territorio del Comune di Canosa Sannita secondo le modalità previste nell'Allegato n.3.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

ART. 16 – TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolari forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'apposito articolo del Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

ART. 17 – CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti è organizzato sulla base di una raccolta da effettuarsi "porta a porta".

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche del comune di Canosa Sannita

I contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno forniti a tutte le utenze (domestiche e non domestiche), in comodato d'uso. Sono vietati la manomissione e il danneggiamento dei contenitori propri o altrui. Tali contenitori saranno sostituiti, a carico della Ditta appaltatrice, nel caso in cui alla consegna gli stessi dovessero risultare difettati.

17.1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INDISTINTI (CER 200301)

E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata col sistema "porta a porta" tramite contenitori di colore verde forniti dalla Ditta appaltatrice del Servizio e sacchi chiusi trasparenti e appoggiati al rispettivo contenitore, nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore.

Il rifiuto indistinto dovrà essere conferito presso impianti di discarica, autorizzati a norma di legge.

Quali frazioni conferire

Con la raccolta porta a porta del residuo non riciclabile si devono conferire solo i rifiuti che non siano oggetto di raccolte differenziate e non siano ingombranti.

Quali frazioni non conferire

Negli appositi sacchi non devono essere conferite frazioni che siano oggetto di raccolta differenziata (tutti i materiali riciclabili, carta e cartone, vetro, plastica e metalli, rifiuti organici, pile, farmaci, ecc.) comunque essa sia organizzata. Tutti i rifiuti di tipo edilizio, agricolo ed industriale, batterie e rifiuti elettrici ed ingombranti.

17.2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO-ORGANICO (CER 200108)

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati (frazione umido-organico) è finalizzato al recupero per la produzione di composti da rifiuti o CDR ed è effettuato presso tutte le utenze domestiche e selezionate quali bar, negozi di alimentari, ristoranti, strutture ricettive, supermercati etc.

Il conferimento e la raccolta della frazione umido-organico dei rifiuti sono effettuati tramite contenitori dedicati di colore marrone forniti dalla ditta appaltatrice e sacchetti compostabili. I contenitori devono

essere custoditi all'interno di spazi privati ed esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi e negli orari prescritti per la raccolta.

Quali frazioni conferire

Avanzi di cibo freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cotti: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossi, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo e mitili, scarti di frutta e verdura in genere, ecc...fondi di caffè, filtri di the, camomilla ed altre bevande ad infusione; tovagliolini o fazzoletti di carta sporchi di alimenti (olio, sugo, pasta...); carta assorbente da cucina (non carta dei formaggi e salumi); foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento; fiori secchi; semi e granaglie; tappi di sughero; scarti alimentari di pane, pasticceria e gastronomia (privi di confezione), alimenti avariati, tappi di sughero, paglia, fibre vegetali e segatura, cenere ben fredda.

Quali frazioni non conferire

Nei contenitori appositi non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare non si devono conferire con la frazione organica: contenitori degli alimenti, pannolini e assorbenti, rifiuti sanitari e di medicazioni, rifiuti liquidi.

17.3) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)

La raccolta della carta viene effettuata col sistema "porta a porta" esclusivamente tramite sacchi o scatoloni di carta: la carta deve essere rigorosamente pulita, non deve esserci, cioè, alcun altro materiale quale plastica, polistirolo etc. né tantomeno rifiuti di altra natura.

Quali frazioni conferire

Quotidiani e riviste, libri, quaderni, fogli di carta, cartoncino, pieghevoli e fogli pubblicitari; scatole di cartoncino; cartone ondulato per imballaggi; fogli di carta pulita in genere; sacchetti di carta; cartone ondulato per imballaggi; tabulati, confezioni del latte ed altri contenitori di cartone accoppiato a plastica e/o alluminio (questi ultimi svuotati e sciacquati e privati di tappi e linguette di altro materiale).

Quali frazioni non conferire

Non possono essere inserite nei contenitori della carta frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente. In particolare non si devono conferire con la carta: carta oleata, carta plastificata, carta carbone o copiativa, involucri degli affettati, carta cerata e carta vetrata, carta alluminio (ad eccezione dei cartoni e brik in tetrapak), imballaggi in plastica di giornali e riviste (pellicola di rivestimento), metalli, plastica, vetro, pile, medicinali, contenitori in genere, vasetti dello yogurt, confezioni in plastica della pasta, pannolini, mozziconi di sigaretta, stracci e sostanze umide (scarti di cucina e ortofrutta), carta chimica tipo fax, schedine o scontrini.

17.4) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO (CER 150107)

La raccolta del vetro viene effettuata col sistema "porta a porta" esclusivamente tramite i contenitori di colore giallo forniti dalla Ditta affidataria del servizio.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore esso può essere conferito in sacchi chiusi e appoggiati al rispettivo contenitore.

Quali frazioni conferire

Possono essere conferiti negli appositi contenitori solo: il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti, flaconi, contenitori ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe).

Quali frazioni non conferire

Con il sistema porta a porta nei contenitori appositi non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare non si devono conferire nel vetro: oggetti di vetro retinato, vetro ceramica, cristalli, vetro opale, specchi, lampadine e tubi al neon, schermi di televisori e monitor, barattoli con resti di colori e vernici, tappi metallici, filtri, bombole del gas e bombolette che contengono sostanze tossiche (vernici, solventi oli), minerali non ferrosi altofondenti quali ceramica, porcellana, pietre.

17.5) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA E METALLI (CER 150102 – 200139 – 150104)

La raccolta della plastica e dei metalli viene effettuata col sistema “porta a porta” tramite buste trasparenti.

I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari devono essere conferiti nei sacchi (o eventualmente nell'apposita attrezzatura) sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria. I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere svuotati e risciacquati prima di essere conferiti.

Quali frazioni conferire

PLASTICA: bottiglie (di acqua minerale e bibite, olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta), tappi in plastica, polistirolo espanso degli imballaggi e simili.

Flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti, bombolette spray per profumi, deodoranti, lacca o panna.

Le cassette in plastica possono essere conferite ed esposte a lato dei sacchi (o dei contenitori) della plastica nei giorni previsti per la raccolta della plastica stessa.

METALLI: lattine per le bevande e per l'olio, scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno, quali scatole di pelati, piselli, tonno, bombolette in acciaio, altri materiali metallici di piccole dimensioni quali tappi metallici o capsule.

È importante che tutti questi tipi di imballaggi siano il più possibile esenti da materiali indesiderabili quali frazione organica, vetro, altri inerti, tessili, altre plastiche, materiali cartacei, metalli e da materiali pericolosi.

Quali frazioni non conferire

Nei sacchi degli imballaggi in plastica e metalli non devono essere inserite frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare non si deve conferire con il multimateriale plastica-metalli: qualsiasi manufatto non in plastica o metallo, rifiuti in plastica ospedalieri e sanitari in genere, beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli casalinghi, ecc.), giocattoli, custodie per cd e dvd, musicassette, videocassette, piatti, bicchieri, posate di plastica, tubi per l'irrigazione, grucce appendiabiti, borse e zainetti, posacenere, portamatite, cartellette, portadocumenti, pellicole di alluminio, ceramica e porcellana, cristalli e specchi, lampade e lampadine, articoli per l'edilizia, barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, bidoni e cestini portarifiuti, componentistica e accessori auto, sacconi per materiale edile (calce, cemento, ecc.) e imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

17.6) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (CER 200307, 200138, 200140, 200136)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avvengono tramite le seguenti modalità: i rifiuti ingombranti non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Il loro conferimento potrà essere effettuato solo previa prenotazione alla Ditta appaltatrice del servizio attenendosi alle modalità indicate dal gestore stesso al momento della prenotazione.

In generale, il rifiuto deve essere esposto, in seguito alla prenotazione, nell'orario e nel giorno indicato dal gestore, su strada pubblica, nel tratto viario prospiciente l'indirizzo dell'utenza, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, in posizione facilmente accessibile ai mezzi di raccolta, in modo da evitare disagi alla circolazione ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

Durante la prenotazione devono essere fornite le generalità e un elenco preciso dei rifiuti da smaltire.

Sulla parte esterna del rifiuto, in posizione visibile, va apposto un codice identificativo comunicato dal gestore nel momento della prenotazione.

È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

È vietato inoltre conferire batterie per auto, rifiuti liquidi, rifiuti pericolosi e tutti i rifiuti classificati speciali ai sensi della normativa vigente, nonché i rifiuti derivanti da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che devono essere conferiti ai manutentori.

17.7) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI (CER 200201)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali: giardini, parchi e aree cimiteriali, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

I rifiuti di sfalci e potature, provenienti da giardini o piccoli orti domestici, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Il loro conferimento potrà essere effettuato solo previa prenotazione alla Ditta appaltatrice del servizio, attenendosi alle modalità indicate dal gestore stesso al momento della prenotazione.

Durante la prenotazione devono essere fornite le generalità e un elenco preciso dei rifiuti e della quantità da smaltire.

In generale, gli sfalci e le potature vanno conferiti esclusivamente in sacchi e/o fascine non più lunghe di 80 cm; il rifiuto deve essere esposto, in seguito alla prenotazione, nell'orario e nel giorno indicato dal gestore, su strada pubblica, nel tratto viario prospiciente l'indirizzo dell'utenza, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, in posizione facilmente accessibile ai mezzi di raccolta, in modo da evitare disagi alla circolazione ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

I residui di erba e fogliame vanno inseriti all'interno di sacchi a perdere, mentre i rami vanno tagliati in parti non superiori a 80 cm e legati in piccole fascine, con uno spago, non in materiale ferroso. Il materiale non può essere conferito sfuso.

Sulla parte esterna del rifiuto, in posizione visibile, va apposto un codice identificativo, comunicato dal gestore nel momento della prenotazione.

17.8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133*)

Le pile esauste devono essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori presenti presso rivenditori di pile, e presso gli appositi contenitori posti sul territorio del Comune. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni, nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta. La raccolta delle pile esauste dovrà avvenire con una periodicità mensile e comunque ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

17.9) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI (CER 200131*)

I medicinali scaduti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori presenti presso le farmacie e/o ambulatori comunali, e presso gli appositi contenitori posti sul territorio del Comune. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta. La raccolta dei medicinali scaduti dovrà avvenire con una periodicità mensile e comunque ogni qualvolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

17.10) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE BATTERIE ESAUSTE DI AUTO – ACCUMULATORI AL PIOMBO (CER 200133)

Le batterie auto esauste e gli accumulatori al piombo devono essere conferite presso gli appositi contenitori posti nei centri di raccolta RAEE autorizzati.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

17.11) CONFERIMENTO E RACCOLTA PANNOLONI E PANNOLONI

La raccolta di pannoloni e pannolini viene effettuata porta a porta nei giorni stabiliti.

17.12) CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI (CER 200133)

La raccolta di abiti usati viene effettuata mediante i contenitori collocati sul territorio comunale . Il rifiuto viene conferito in sacchetti chiusi.

17.13) CONFERIMENTO DI OLII E GRASSI VEGETALI (CER 200125)

La raccolta di abiti usati viene effettuata mediante i contenitori collocati sul territorio comunale.

ART. 18 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA

In tutto il territorio del Comune di Canosa Sannita la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

ART. 19 - CESTINI DI RACCOLTA POSIZIONATI LUNGO LE STRADE

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi, i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

ART. 20 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

E' prevista la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umido-organico dei rifiuti. E' vietato il conferimento di rifiuti organici da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico.

Art. 21 – EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

La struttura organizzativa del servizio riceve i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo entro il termine di giorni 30 a fornire risposta al richiedente.

ART. 22 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Al Comune di Canosa Sannita spetta il compito di effettuare tutti i necessari controlli del servizio affinché lo stesso sia eseguito in conformità al contratto.

Il Responsabile del Servizio Tecnico e il personale incaricato dal Comune di Canosa Sannita avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone di intervento in cui opera la Ditta appaltatrice per effettuare i controlli ritenuti necessari.

TITOLO IV – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 23 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente contemplato da presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 24 – CONTROLLI

Come disposto dall'art. 197 del D. lgs. 152/2006, la Provincia esercita attività di controllo sulla gestione dei rifiuti. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D. Lgs. 152/2006.

ART. 25 - ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti la violazione del presente regolamento e che comunque provochino degrado dell'ambiente, provvede il Comune di Canosa Sannita mediante il Responsabile del Servizio Tecnico, che si avvarrà del personale del Servizio di Polizia Municipale o altro personale.

A seguito di comunicazione dell'avvio di procedura sanzionatoria, e al completamento della procedura per la produzione di eventuali deduzioni scritte, da effettuarsi entro 30 giorni dalla contestazione, la decisione dell'applicazione della sanzione contestata spetta al Responsabile del Servizio Tecnico.

Le sanzioni amministrative accessorie sono stabilite nei limiti minimi e massimi secondo l'Allegato 1 del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

ART. 26 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vale quanto disposto dal D. lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla legislazione vigente in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

ART. 27 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Canosa Sannita per 15 gg consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Art. 28 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà a disposizione presso il Comune di Canosa Sannita e, periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

ART. 29 - SANZIONI

Ogni violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., salva diversa sanzione prevista da specifiche disposizioni regolanti la materia e dall'Allegato 1 del presente Regolamento.

ALLEGATI:

SCHEMA SANZIONI

MODALITA' DI CONFERIMENTO E RITIRO

NORME DI ACCETTAZIONE RIFIUTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE

ALLEGATO 1)
SANZIONI

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. n.152/2006 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal Codice della Strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dal D. Lgs. 152/2006, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

| ARTICOLO | VIOLAZIONE | SANZIONE MINIMA | SANZIONE MASSIMA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ART. 9 | Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento differenziato dei rifiuti stabilite nel Regolamento e nelle Ordinanze in Esecuzione dello stesso | Euro 50,00 | Euro 400,00 |
| ART. 9 | Abbandono, deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee | Euro 85,00 | Euro 500,00 |
| ART. 9 | Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque non corrispondono la TARI | Euro 125,00 | Euro 500,00 |
| ART. 9 | Introduzione in sacchetti o altri contenitori per rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti e acuminati | Euro 100,00 | Euro 500,00 |
| ART. 9 | Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici | Euro 100,00 | Euro 400,00 |
| ART. 9 | Divieto di incendiare rifiuti all'aperto | Euro 100,00 | Euro 500,00 |
| ART. 9 | Obbligo conferimento rifiuti ingombranti secondo le modalità indicate | Euro 50,00 | Euro 300,00 |
| ART. 9 | Divieto di gettare rifiuti sul suolo pubblico | Euro 50,00 | Euro 300,00 |

| ARTICOLO | VIOLAZIONE | SANZIONE MINIMA | SANZIONE MASSIMA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ART. 9 | Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto | Euro 50,00 | Euro 300,00 |
| ART. 9 | Obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite | Euro 50,00 | Euro 180,00 |
| ART. 9 | Obbligo per gestori di pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite | Euro 50,00 | Euro 180,00 |
| ART. 9 | Obbligo per enti che organizzano manifestazione su area pubblica di comunicare e concordare eventuale servizio speciale per la raccolta dei rifiuti | Euro 25,00 | Euro 150,00 |
| ART. 9 | Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane | Euro 25,00 | Euro 150,00 |
| ART. 9 | Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato suolo pubblico nella conduzione di animali | Euro 50,00 | Euro 300,00 |
| ART. 9 | Divieto di esporre sul bordo strada e/o in prossimità di abitazioni altrui (ove possibile) i contenitori per la raccolta dei rifiuti, ad eccezione di quelli posizionati temporaneamente in funzione del passaggio di raccolta | Euro 50,00 | Euro 300,00 |

ALLEGATO 2

Modalità di conferimento e ritiro Canosa Sannita

| Descrizione rifiuto | Colore sacchetto e contenitore | Periodo di conferimento | Orario di conferimento |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Frazione organica, compreso Scarti di orto e giardino | Sacchetto in Mater-bi color avorio trasparente e contenitore marrone | Dal 16 maggio al 14 settembre martedì, giovedì sabato dal 15 settembre al 15 maggio martedì, sabato | Dalle ore 20:00 del giorno precedente fino alle ore 05:00 del giorno indicato |
| Vetro | Contenitore giallo | ogni 15 giorni il venerdì | Dalle ore 20:00 del giorno precedente fino alle ore 05:00 del giorno indicato |
| Carta e cartone | Contenitore di carta o cartone | Ogni 15 giorni il venerdì | Dalle ore 20:00 del giorno precedente fino alle ore 05:00 del giorno indicato |
| Plastica e metalli | SACCHETTI DI PLASTICA TRASPARENTE | LUNEDI' | Dalle ore 20:00 del giorno precedente fino alle ore 05:00 del giorno indicato |
| Residuo non riciclabile | Contenitore verde | mercoledì | Dalle ore 20:00 del giorno precedente fino alle ore 05:00 del giorno indicato |
| Pannolini | Contenitore grigio | Dal 16 maggio al 14 settembre martedì, giovedì sabato; dal 15 settembre al 15 maggio mercoledì, sabato | alle ore 20:00 del giorno precedente fino alle ore 05:00 del giorno indicato |
| Descrizione rifiuto | Conferimento | Orario di conferimento | |
| Pile | Presso i contenitori situati di norma di fronte ai punti vendita | tutti i giorni, tutte le ore | |
| Farmaci | Presso i contenitori situati di norma di fronte alle farmacie | tutti i giorni, tutte le ore | |
| | | | |
| Descrizione rifiuto | Modalità di conferimento | | |
| Ingombranti e beni durevoli | Ritiro a domicilio su prenotazione al numero verde il terzo lunedì del mese | | |
| | | | |
| Oli vegetali di uso domestico | Svuotamento di propri contenitori presso il contenitore sito in via Roma . | | |

ALLEGATO 3)

NORME DI ACCETTAZIONE RIFIUTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE

Presso le isole ecologiche installate sul territorio del Comune di Canosa Sannita possono accedere esclusivamente gli utenti del Comune di Canosa Sannita ;
possono conferire rifiuti tutti coloro che sono in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti;
è vietato iniziare le operazioni di scarico prima che l'operatore abbia registrato i dati dell'utente e abbia dato indicazioni su dove conferire ciascun rifiuto;
è vietato sostare oltre il tempo necessario allo scarico e al conferimento dei rifiuti;
i rifiuti devono arrivare già differenziati e pronti al conferimento negli appositi contenitori;
non sono accettati sanitari, materiali da costruzione, rifiuti pericolosi, ricambi auto/moto, scarti di produzioni artigianali o industriali e tutti i rifiuti cosiddetti "speciali" ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
non sono accettati rifiuti di coloro che effettuano lavori di trasloco e giardinaggio in conto terzi;
sono accettati solo rifiuti che, per quantità e tipologia, siano riconducibili alla produzione domestica di civile abitazione;
gli utenti sono tenuti a raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico e conferimento;

DIVIETI

è vietato iniziare le operazioni di scarico prima che l'operatore abbia registrato i dati dell'utente e abbia dato indicazioni su dove conferire ciascun rifiuto;
è vietato sostare oltre il tempo necessario allo scarico e al conferimento dei rifiuti.

Le violazioni dei divieti di cui al presente Allegato comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 100,00 a norma delle disposizioni previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..